



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettoriale n. */2024

*n. della registrazione di protocollo
riportato nei metadati del sistema di
protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento didattico della Scuola Universitaria
Superiore IUSS

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Attività istituzionali, didattica e valutazione

U.O: Legale, Assicurazione qualità e Valutazione

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA** la L.168/89, in particolare l'art. 6, comma 9;
- RICHIAMATO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30-3-2022;
- RICHIAMATO** il Regolamento Generale della Scuola IUSS emanato con D.R. n. 171/2022;
- RICHIAMATE** la deliberazione del 24 maggio 2022 del Senato accademico di approvazione della revisione del Regolamento didattico della Scuola IUSS;
- VISTO** la comunicazione ricevuta dal Ministero prot. 629/2023 con oggetto la comunicazione della formulazione del parere da parte del CUN (prot. 630/2023) e l'indicazione per la Scuola IUSS di attenersi alle osservazioni ivi formulate
- RICHIAMATO** le deliberazioni del 27 settembre 2023 del Senato accademico di approvazione della revisione del Regolamento didattico della Scuola IUSS a seguito delle modifiche indicate dal CUN;
- VISTA** la comunicazione del Ministero dell'Università e Ricerca prot. 942 del 30 gennaio 2024 con cui si comunica l'approvazione della modifica al Regolamento generale della Scuola;
- RITENUTO OPPORTUNO** procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

1 - è emanato il Regolamento didattico della Scuola Universitaria Superiore IUSS, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



**REGOLAMENTO DIDATTICO
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS**



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 (Oggetto e definizioni).....	4
Art. 2 (Organizzazione e programmazione dell'offerta didattica)	4
Art. 3 (Compiti e doveri didattici dei professori e dei ricercatori)	5
Art. 4 (Assicurazione della Qualità)	6
Art. 5 (Regolamenti delle attività formative)	6
TITOLO II ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA E ATTIVITÀ CONNESSE	7
Art. 6 (Offerta didattica)	7
Art. 7 (Ammissione alle attività formative della Scuola).....	7
Art. 8 (I titoli di studio).....	7
Art. 9 (Crediti formativi).....	8
Art. 10 (Allievi e Studenti della Scuola).....	8
Art. 11 (Partecipazione a singole attività didattiche da parte di studenti esterni).....	8
Art. 12 (Orientamento).....	9
Art. 13 (Programmi di mobilità).....	9
Art. 14 (Attività di tirocinio)	9
Art. 15 (Tutorato)	9
TITOLO III	10
CORSI ORDINARI	10
Art. 16 (Corsi Ordinari).....	10
Art. 17 (Ammissione).....	10
Art. 18 (Modalità di accesso)	11
Art. 19 (Diritti e doveri degli allievi dei Corsi ordinari)	11
Titolo IV CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	12
Art. 20 (Dottorati Di Ricerca).....	12
Art. 21 (Convenzioni).....	12
Art. 22 (Diritti e doveri degli allievi dei Corsi di dottorato).....	13
Titolo V ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE	14
Art. 23 (Master).....	14
Art. 24 (Corsi di laurea magistrale).....	14
Art. 25 (Corsi Alta formazione di formazione permanente, corsi brevi e seminari)	14
Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 26 (Approvazione ed entrata in vigore)	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e definizioni)

1. Il presente Regolamento didattico (“Regolamento”), disciplina gli aspetti generali dell’organizzazione e del funzionamento delle attività formative della Scuola Universitaria Superiore IUSS.
2. Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni statutarie ed è soggetto al controllo previsto dall’art. 6, comma 9, della Legge 9 maggio 1989 n. 168.
3. Ai sensi del presente regolamento si intende:
 - a) per “Ministero”, il Ministero dell’Università e della Ricerca;
 - b) per “Scuola”, la Scuola Universitaria Superiore IUSS;
 - c) per “decreti ministeriali”, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all’art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
 - d) per “allievi”, gli allievi e le allieve dei Corsi ordinari e gli allievi e le allieve dei Corsi di dottorato di ricerca;
 - e) per “studenti”, gli studenti e le studentesse dei Corsi di laurea magistrale, dei Corsi di master e dei Corsi di alta formazione e formazione continua;
 - f) ove non diversamente specificato, per “professori” della Scuola si intendono i professori e le professoresse di ruolo di prima e seconda fascia in servizio presso la Scuola e le professoresse di altri atenei che svolgono attività didattica e di ricerca alla Scuola su convenzione stipulata ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; per “ricercatori” si intendono i ricercatori e le ricercatrici in servizio presso la Scuola;
 - g) per “attività formativa”: ogni attività organizzata o prevista dalla Scuola al fine di assicurare la formazione culturale degli allievi/studenti in vista del raggiungimento degli obiettivi formativi (insegnamenti, attività didattiche integrative, seminari, esercitazioni ecc.);
 - h) per “obiettivi formativi”: l’insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale di un insegnamento, o di altra attività formativa, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato.

Art. 2 (Organizzazione e programmazione dell’offerta didattica)

1. La Scuola IUSS si articola in strutture accademiche denominate Classi.
2. Le Classi organizzano annualmente le attività didattiche e di verifica della preparazione degli allievi e delle allieve, e specificano gli obblighi didattici degli stessi; inoltre, affidano ai professori e alle professoresse e ai ricercatori e alle ricercatrici i compiti didattici e di servizio agli allievi, inclusi l’orientamento e il tutorato.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Senato accademico approva lo schema di programmazione didattica dei Corsi ordinari.

4. Entro il 31 maggio di ciascun anno, nel rispetto dello schema di cui al comma 3, i Consigli di Classe approvano la programmazione didattica, che contiene gli insegnamenti e le altre attività didattiche da attivare nell'anno accademico successivo e le relative risorse necessarie per l'attuazione della programmazione, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

4. Entro il 31 luglio di ciascun anno, i Consigli di Classe approvano la programmazione didattica dei Corsi di dottorato, sulla base della proposta del Collegio dei docenti dei Corsi, e le relative risorse necessarie per l'attuazione della programmazione, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

5. Nel rispetto del Sistema di assicurazione della Qualità adottato dalla Scuola di cui all'Art. 4, la programmazione didattica è approvata, tenuto conto degli esiti della valutazione della qualità della didattica, dei risultati raggiunti negli anni precedenti e considerate le indicazioni della Commissione paritetica e del Nucleo di valutazione.

Art. 3 (Compiti e doveri didattici dei professori e dei ricercatori)

1. I compiti didattici e di servizio agli allievi/studenti spettanti ai professori e ricercatori sono assolti, nell'ambito del coordinamento delle attività complessive della Scuola e di un approccio bilanciato tra le varie tipologie di attività, con il compimento delle seguenti attività:

- a) attività di didattica frontale e attività di didattica integrativa;
- b) attività connesse e strumentali alla didattica frontale;
- c) attività di coordinamento didattico;
- d) attività di servizio agli allievi tra cui, a titolo esemplificativo, attività di orientamento e tutorato, ricevimenti, preparazione delle tesi e dei colloqui.

2. Nel determinare la declinazione dell'impegno di didattica e di servizio agli allievi del corpo docente, la Scuola tiene in considerazione la natura peculiare della propria missione di formazione avanzata e, per allievi e allieve dei Corsi ordinari, integrativa rispetto ai percorsi universitari di provenienza. La Scuola predilige una impostazione trasversale, inter- e multi-disciplinare, promuovendo attività formative che superino il ruolo tradizionalmente affidato alla didattica frontale in aula. La Scuola favorisce una formazione caratterizzata da una forte interazione tra discipline diverse, ottenuta anche attraverso didattica appositamente erogata da parte di docenti di comprovata esperienza esterni alla Scuola, al fine di integrare, all'interno del carico formativo assegnato a ogni allievo, insegnamenti che consentano ulteriori aperture a una vasta pluralità di prospettive disciplinari e culturali. L'offerta didattica dalla Scuola deve inoltre costituire un percorso di accesso privilegiato e qualificato alla formazione scientifica dottorale per allievi pre-laurea, e all'inserimento in un contesto professionale di lavoro o di ricerca per allievi di dottorato, e necessita quindi sia di una maggiore interconnessione tra formazione didattica e attività di ricerca, sia di una maggiore disponibilità dei propri professori alla supervisione e all'affiancamento degli allievi, a una continua attività di orientamento, tutorato e supervisione scientifica individuale per allievi pre-laurea e post-laurea.

3. I professori sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici e di servizio agli allievi e agli studenti non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito; i ricercatori sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici e di servizio agli allievi e agli studenti 350 ore se in regime di tempo pieno e 200 ore se in regime di tempo definito.

Tale impegno orario è comprensivo delle attività didattiche, di tutoraggio, ricevimento, di preparazione e progettazione delle iniziative formative e di partecipazione a commissioni di valutazione dell'apprendimento.

4. In linea con le caratteristiche distintive della propria offerta formativa, definite nel comma 2 – quali l'orientamento alla ricerca e al metodo sperimentale, l'adozione di metodologie didattiche interattive, l'approccio interdisciplinare, il rapporto numericamente privilegiato tra il corpo docente, gli allievi e gli studenti e la dimensione collegiale, le attività didattiche svolte dai professori a favore di gruppi di allievi o di studenti (per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste) sono pari ad almeno 60 ore annue se il professore è in regime di impegno a tempo pieno e 40 ore se il professore è a tempo definito. Le predette attività includono le lezioni, le esercitazioni, l'affiancamento in presenza ad allievi e studenti nelle attività di laboratorio di ricerca, i seminari e le tavole rotonde a conduzione del docente. Le suddette attività di didattica frontale sono inserite nella programmazione didattica approvata dal Senato, dai Consigli di Classe, dai Collegi dei Corsi Ph.D. e dai Consigli dei Corsi di laurea, registrate nei sistemi informativi didattici e divulgate pubblicamente mediante il sistema di comunicazione interna ed esterna della Scuola.

5. La disciplina delle attività che concorrono all'assolvimento dell'impegno didattico e che costituiscono un obbligo per le categorie interessate è contenuta nel Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e ricercatore, approvato dal Senato accademico.

Art. 4 (Assicurazione della Qualità)

1. La Scuola adotta un Sistema di Assicurazione della Qualità per la didattica pre e post laurea, impegnandosi a promuovere la diffusione della cultura, dei metodi e strumenti per la qualità, l'autovalutazione, l'approccio critico e il miglioramento continuo nella gestione di tutti i processi che contribuiscono al miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

2. Ai fini dell'attuazione del Sistema di Assicurazione della Qualità della didattica, la Scuola adotta un sistema di valutazione dei risultati delle attività formative e dei relativi servizi, che prevede strumenti di rilevazione delle opinioni degli allievi e delle allieve elaborati nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei criteri di qualità dei corsi definiti dalla Scuola.

Art. 5 (Regolamenti delle attività formative)

1. In conformità e nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, le attività formative della Scuola sono disciplinate dai Regolamenti specifici approvati dal Senato accademico, previo parere dei Consigli di Classe.



TITOLO II

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA E ATTIVITÀ CONNESSE

Art. 6 (Offerta didattica)

1. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la Scuola promuove ed organizza attività formative, che assicurino l'alta qualità degli studi, secondo le seguenti tipologie:

- a) Corsi ordinari per allieve e allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico dell'Università di Pavia e delle istituzioni universitarie convenzionate;
- b) Corsi di dottorato di ricerca.

2. La Scuola può inoltre attivare:

- a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica in collaborazione con una o più istituzioni universitarie, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- b) Master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con una o più istituzioni universitarie e collegi universitari di merito accreditati e riconosciuti;
- c) altri corsi tra i quali corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con una o più istituzioni universitarie, collegi universitari di merito accreditati e riconosciuti o altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente.

3. La Scuola determina il carattere residenziale richiesto per le proprie attività formative, secondo le finalità dettate dallo Statuto.

Art. 7 (Ammissione alle attività formative della Scuola)

1. L'ammissione alle attività formative della Scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale, scientifico e professionale dei candidati.

2. Il titolo di studio richiesto, le modalità di accesso, le conoscenze e le competenze necessarie per l'ammissione alle singole attività formative sono disciplinate nei rispettivi regolamenti didattici, che provvedono altresì ad individuare le modalità di verifica della preparazione iniziale richiesta.

Art. 8 (I titoli di studio)

1. Per le attività formative di cui al precedente art. 3, la Scuola può rilasciare i seguenti titoli di studio:

- diploma di licenza;
- diploma di licenza triennale di primo livello;
- diploma di licenza biennale di secondo livello;
- diploma di dottorato di ricerca (Ph.D.);
- diploma di laurea magistrale congiunto;
- diploma di master di primo e di secondo livello;
- attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

2. I titoli di studio sono conferiti a seguito di una prova finale, diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi cui l'attività formativa stessa è finalizzata.

3. Per l'ammissione alla prova finale l'allievo/studente deve aver assolto a tutti gli obblighi didattici previsti dalla regolamentazione dell'attività formativa seguita.

4. I titoli di diploma di licenza e di diploma di licenza biennale di secondo livello rilasciati dalla Scuola sono equiparati, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 del convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, a un master universitario di II livello.

Art. 9 (Crediti formativi)

1. La Scuola può adottare il sistema dei crediti formativi universitari ai sensi dell'art. 5 del D.M. 270 del 2004 con le modalità stabilite dai Regolamenti delle singole attività didattiche. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per allievo/studente.

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dalla disciplina di ogni singola attività formativa.

3. Il riconoscimento dei crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere avviene secondo quanto stabilito dai Regolamenti delle singole attività formative.

Art. 10 (Allievi e Studenti della Scuola)

1. Sono allievi della Scuola ai sensi dell'art. 27 dello Statuto:

- a. gli iscritti ai Corsi ordinari;
- b. gli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca.

2. Sono studenti della Scuola:

- a. gli iscritti ai Corsi di laurea attivati dalla Scuola in convenzione con una o più istituzioni universitarie ai sensi dell'art. 24 dello Statuto;
- b. gli iscritti ai Master di primo e secondo livello, ad altri corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

3. Diritti e doveri degli allievi e degli studenti sono disciplinati dal presente Regolamento e dai Regolamenti delle singole attività formative.

4. Il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili agli allievi e allieve e agli studenti e studentesse della Scuola in caso di accertamento di illecito disciplinare sono definiti in apposito regolamento approvato dal Senato accademico, sentiti di Consigli di Classe.

Art. 11 (Partecipazione a singole attività didattiche da parte di studenti esterni)

1. Possono essere ammessi alla frequenza dei corsi con criteri stabiliti dai regolamenti didattici, quali uditori, studenti esterni anche sulla base di appositi accordi. Qualora venga richiesto dagli uditori, è possibile il rilascio di attestati di partecipazione.

Art. 12 (Orientamento)

1. La Scuola organizza, anche in collaborazione con altre istituzioni, attività di orientamento definite nel Piano delle attività di orientamento approvato annualmente dal Senato accademico. Le attività di orientamento sono realizzate sia a livello pre-universitario, in coordinamento con gli istituti di istruzione secondaria superiore, sia a livello post-universitario.

Art. 13 (Programmi di mobilità)

1. La Scuola promuove progetti di mobilità studentesca nazionale e internazionale, anche mediante l'adesione a programmi di mobilità dell'Unione Europea.
2. I posti disponibili per lo svolgimento di periodi di studio e/o ricerca in mobilità sono banditi annualmente e assegnati sulla base di criteri e requisiti definiti dai bandi.
3. In caso di domanda di mobilità per studio, è prevista la possibilità di riconoscimento totale o parziale delle attività formative svolte dall'allievo presso l'ente ospitante, previa approvazione della modifica del piano di studi approvata dal Preside della Classe di afferenza.
4. La conversione dei voti acquisiti all'estero è determinata secondo modalità definite dal Senato accademico.

Art. 14 (Attività di tirocinio)

1. Al fine di agevolare le scelte professionali degli allievi e delle allieve mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, la Scuola promuove attività di tirocinio curricolari ed extracurricolari presso enti, aziende o istituzioni esterne nel rispetto della normativa vigente, anche nell'ambito di programmi di mobilità studentesca dell'Unione Europea. Le modalità di organizzazione delle suddette attività sono definite dai Consigli di Classe.

Art. 15 (Tutorato)

1. La Scuola, nel rispetto della normativa vigente, organizza attività di tutorato a supporto del percorso formativo degli allievi e delle allieve al fine di contribuire all'orientamento nel mondo universitario e alla realizzazione del proprio progetto formativo all'interno della Scuola.
2. Le attività di tutorato coinvolgono professori e ricercatori della Scuola e si svolgono secondo le modalità previste dai Regolamenti delle singole attività formative.

TITOLO III

CORSI ORDINARI

Art. 16 (Corsi Ordinari)

1. La Scuola attiva Corsi ordinari che arricchiscono il percorso formativo seguito dagli allievi e dalle allieve presso l'Università di Pavia o presso altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuate dal Senato Accademico, sentiti i Consigli di Classe.
2. I Corsi ordinari sono rivolti agli allievi iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico dell'Università di Pavia o di altre istituzioni universitarie. Gli allievi dei Corsi ordinari sono di norma alunni dei Collegi Fondatori, dei Collegi EDiSU Pavia o dei collegi universitari di merito convenzionati.
3. Gli insegnamenti dei Corsi ordinari possono svilupparsi negli ambiti disciplinari definiti dal Senato su proposta delle Classi.
4. I Corsi ordinari hanno la stessa durata dei corrispondenti Corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico attivati dalle Università presso le quali sono iscritti gli allievi dei Corsi ordinari stessi.
5. I Corsi ordinari sono strutturati come segue:
 - ciclo di studio unico riservato agli Allievi iscritti ad un Corso di laurea magistrale a ciclo unico. Il ciclo di studio è di sei anni per gli Allievi iscritti al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
 - ciclo di studio triennale di primo livello riservato agli Allievi iscritti ad un Corso di laurea triennale;
 - ciclo di studio biennale di secondo livello riservato agli Allievi iscritti ad un Corso di laurea magistrale.

Art. 17 (Ammissione)

1. L'ammissione ai Corsi ordinari della Scuola avviene, ex art. 24 comma 4, dello Statuto, per concorso nazionale, esclusivamente sulla base di criteri di merito. I concorsi per titoli ed esami banditi annualmente dalla Scuola sono finalizzati a valutare l'idoneità complessiva del candidato (motivazione e conoscenze di base nelle discipline prescelte, formazione generale, attitudine alla ricerca, capacità critica).
2. Possono partecipare ai concorsi cittadini italiani e stranieri iscritti, o che intendano iscriversi ai Corsi di laurea istituiti presso l'Università di Pavia o altre istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola ex art. 10 del presente Regolamento;
3. Ogni anno, il Senato accademico determina il numero di posti di allievo/a da mettere a concorso nell'anno accademico successivo e approva il relativo bando di concorso, sentiti il Consiglio dei collegi e i Consigli di classe, per quanto di loro competenza. Per le Università convenzionate dovranno essere rispettate le eventuali disposizioni più specifiche previste nella Convenzione.

4. Ammissioni ad anni successivi possono essere previste solo per allievi di altre Scuole superiori ad ordinamento speciale o equivalenti straniere e sulla base di specifici accordi con le stesse.
5. I candidati sono ammessi ai Corsi ordinari della Scuola secondo l'ordine di graduatoria compilata come da bando di concorso di cui all'art. 12, fino alla concorrenza del numero di posti messi a bando.

Art. 18 (Modalità di accesso)

1. Il concorso per l'ammissione ai Corsi ordinari ciclo di studio triennale e ciclo unico della Scuola è articolato in una valutazione per esami secondo le modalità previste dal regolamento dei Corsi ordinari e dal bando di concorso.
2. Il concorso per l'ammissione ai Corsi ordinari a ciclo di studio biennale di secondo livello della Scuola è articolato in una valutazione dei titoli e in un colloquio secondo le modalità previste dal Regolamento dei Corsi ordinari.
4. La Commissione è nominata dal Rettore della Scuola, su proposta congiunta dei Presidi delle Classi, ed è composta da professori o ricercatori universitari italiani o stranieri afferenti alle discipline indicate nel bando. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni e delibera collegialmente.
5. I candidati devono concorrere all'ammissione sia alla Scuola sia ad almeno un Collegio di merito e/o all'assegnazione dei posti presso le strutture EDiSU di Pavia, secondo la disciplina prevista dai rispettivi bandi di concorso e le convenzioni in essere.

Art. 19 (Diritti e doveri degli allievi dei Corsi ordinari)

1. Gli allievi e le allieve seguono i Corsi ordinari della Scuola conformemente ad un piano di studi individuale congiuntamente a quello universitario. Il piano individuale viene approvato dal Preside della Classe di appartenenza. Nell'attendere ai loro studi secondo il piano di cui sopra, gli allievi sono guidati dai professori e ricercatori della Scuola e possono avvalersi della collaborazione di allievi più anziani ed eventualmente degli allievi dei corsi di dottorato.
2. I Corsi ordinari si concludono con un esame le cui modalità sono stabilite dal Regolamento dei Corsi ordinari.
3. Gli allievi sono tenuti a partecipare attivamente alla vita culturale della Scuola in quanto centro di studi avanzati.
4. Ai fini del mantenimento del posto ai Corsi ordinari della Scuola, gli allievi devono aver superato tutti gli esami universitari previsti dal piano di studi per ciascun anno accademico e aver frequentato i Corsi ordinari della Scuola, nonché aver superato positivamente i corrispondenti esami, con i tempi e le modalità previste dal Regolamento dei Corsi ordinari.
5. Ciascun allievo viene ammesso all'anno successivo, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo le modalità previste dal Regolamento dei Corsi ordinari. Su proposta del Consiglio della Classe di appartenenza, il Senato Accademico può deliberare eccezionalmente di concedere il mantenimento dell'iscrizione alla Scuola anche in deroga rispetto ai suddetti requisiti secondo le modalità previste dal Regolamento dei Corsi ordinari.

6. Gli allievi dei Corsi ordinari, subordinatamente alle disponibilità di bilancio, usufruiscono di un contributo destinato al rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto dagli allievi ai Collegi di appartenenza. Tale contributo è soggetto, ai fini fiscali, alla vigente normativa di agevolazione in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.

Titolo IV

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 20 (Dottorati Di Ricerca)

1. La Scuola attiva Corsi di dottorato di ricerca finalizzati alla acquisizione delle competenze necessarie per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto.
2. I corsi proposti dovranno stimolare gli allievi all'approfondimento specialistico ed alla collaborazione interdisciplinare e consentire loro di acquisire una approfondita formazione scientifica in una dimensione internazionale.
3. Al fine di stimolare la capacità di valutare in modo critico i problemi che caratterizzano la società contemporanea, i corsi devono prevedere iniziative formative a contenuto fortemente interdisciplinare.
4. I corsi hanno durata non inferiore a tre anni. A conclusione dei corsi, la Scuola conferisce il titolo di dottore di ricerca.
5. Le modalità di istituzione e di rinnovo, l'organizzazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca nonché i requisiti per l'ammissione e le condizioni di conseguimento del titolo sono disciplinati dal Regolamento dei Corsi di dottorato.

Art. 21 (Convenzioni)

1. Per l'attivazione dei Corsi di dottorato, la Scuola può stipulare convenzioni con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi della normativa vigente, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere:



- l'impegno dei soggetti convenzionati ad assicurare di norma l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio;
- l'apporto da parte di ciascun soggetto convenzionato in termini di: docenza, risorse finanziarie, strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi; il contributo per la copertura di borse di studio, nel rispetto del numero minimo previsto dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Scuola con altre Università, anche straniere, è possibile istituire il rilascio del titolo accademico multiplo o congiunto.

4. Per l'attivazione dei Corsi di dottorato, la Scuola può inoltre costituire consorzi con i soggetti di cui al comma 1.

5. Per l'espletamento delle attività formative, di ricerca, di studio e di ospitalità correlate con i Corsi di dottorato, la Scuola può stipulare specifiche convenzioni con i Collegi di merito e l'EDiSU di Pavia.

Art. 22 (Diritti e doveri degli allievi dei Corsi di dottorato)

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatto salvo i casi previsti dalla normativa e da quanto specificato nel Regolamento dei Corsi di dottorato. I dottorandi e le dottorande devono svolgere a tempo pieno le attività comprese nel progetto formativo, approvato annualmente dal Collegio dei docenti in sede di proposta di istituzione, presso le strutture della Scuola o con questa convenzionate.

2. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli allievi dei Corsi ordinari e dei Corsi di laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

3. I dottorandi devono frequentare i corsi e sostenere gli esami previsti per ciascun Corso di dottorato secondo le modalità previste dal Regolamento dei Corsi di dottorato. Le attività formative potranno essere destinate ad ampliare la base culturale degli allievi, anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari, e ad affinarne la preparazione specialistica.

4. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

5. Al termine di ciascun anno accademico, i dottorandi devono redigere una relazione sulla attività svolta e sottoporla al Collegio dei docenti per l'approvazione e il passaggio all'anno successivo e della conferma della borsa; al termine dell'ultimo anno, la relazione (relativa all'intero ciclo) sarà corredata dall'indicazione del titolo finale e dall'abstract della tesi di dottorato.

6. Gli allievi devono inoltre dimostrare di avere acquisito adeguata esperienza scientifica nazionale e internazionale valutata dal Collegio dei docenti.

7. Ai fini del passaggio all'anno successivo e di attribuzione o conferma della borsa, entro la fine dell'anno accademico, il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dai dottorandi e dalle dottorande anche sulla base della relazione di cui al comma 5. In caso di valutazione negativa, il Collegio dei

docenti motiva il diniego di ammissione all'anno successivo, propone al Rettore la non ammissione e ne dà comunicazione all'interessato.

Titolo V

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE

Art. 23 (Master)

1. La Scuola attiva Corsi di Master di primo e di secondo livello ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, di durata non inferiore a dodici mesi, con la finalità di fornire agli allievi un'alta qualificazione scientifica e professionale in un contesto di forte interazione con il mondo delle professioni.
2. I Corsi di Master possono essere attivati dalla Scuola anche in collaborazione con altre Università italiane o straniere.
3. L'organizzazione e il funzionamento dei Master nonché i requisiti per l'ammissione e le condizioni di conseguimento del titolo sono disciplinati dal Regolamento dei Corsi Master, approvato dal Senato Accademico, che determina altresì le modalità di attivazione e le condizioni per il riconoscimento del titolo.

Art. 24 (Corsi di laurea magistrale)

1. La Scuola, come previsto dall'art. 24, dello Statuto, può istituire Corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica in collaborazione con una o più istituzioni universitarie, mediante la stipula di apposite convenzioni, con lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari.
2. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri Atenei per l'istituzione e la conduzione di Corsi di laurea magistrale sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-ateneo.
3. Il Senato approva apposito regolamento per la disciplina del loro ordinamento, prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli studenti.

Art. 25 (Corsi Alta formazione di formazione permanente, corsi brevi e seminari)

1. In attuazione dell'art. 24 comma 2 lett. c), dello Statuto, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, Corsi di alta formazione, di formazione permanente, corsi brevi e seminari, anche in collaborazione con università italiane e straniere, collegi universitari di merito accreditati e riconosciuti e/o altri soggetti pubblici o privati.
2. La Scuola può rilasciare ai partecipanti diplomi e attestati, predisposti in conformità alla normativa vigente e alle convenzioni o protocolli di attivazione stipulati con enti esterni.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 (Approvazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento e le sue successive modifiche ed integrazioni, approvato ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo della Scuola, una volta esperita la procedura prevista dall'art. 11, co 1, L. 341/1990.